

## AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di **ATTILIO ROMANO****Trattamento contabile del fondo smantellamento e ripristino**

*Perizia decisiva per individuare l'ammontare della passività all'atto del pagamento. Il 28.05.2026 l'OIC ha pubblicato una risposta a diversi interrogativi proposti in materia di trattamento contabile dei fondi per oneri di smantellamento e ripristino, disciplinato dall'OIC 31.*

Una società che redige il bilancio secondo gli OIC gestisce stazioni di servizio carburanti ed è tenuta, al termine dell'utilizzo degli impianti, alla rimozione delle attrezzature e al ripristino del terreno. L'obbligo, di natura legale, impone di stimare fin dall'origine la passività connessa allo smantellamento e al ripristino. Da qui la richiesta all'OIC di chiarimenti su alcuni aspetti applicativi. Di seguito le domande formulate e, sinteticamente, le risposte fornite.

**Quesito 1 - Attualizzazione** - Il problema riguarda la possibilità di determinare il fondo assumendo il costo dell'intervento alla data di bilancio, senza procedere alla stima della passività al momento dell'esborso né all'attualizzazione prevista dall'OIC 31.

**Risposta** - Nel processo di stima del fondo occorre stimare l'ammontare della passività prevista al momento dell'esborso e iscrivere un fondo sulla base di tale valore. Si può tenere conto dell'attualizzazione, ove ricorrano specifiche circostanze, in tal caso il fondo sarà pari al valore attuale della passività prevista al momento dell'esborso.

**Quesito 2 - Elementi di stima** - Ci si è interrogati sull'eventualità di utilizzare, in assenza di perizie, parametri esterni, quali, per esempio costi medi sostenuti da società simili in passato, per valorizzare la posta di bilancio.

**Risposta** - In virtù di quanto emerge dal paragrafo 35 dell'OIC 31, se non si dispone di pareri di consulenti esterni, serie storiche e statistiche che permettono una stima diretta dell'onere, si può ricorrere a parametri esterni, ove disponibili, purché siano limitati alla stima degli oneri di smantellamento e ripristino.

**Quesito 3 - Immobilizzazioni immateriali** - Altro problema affrontato ha riguardato la corretta imputazione dell'onere al cespite o alle immobilizzazioni immateriali in funzione del titolo giuridico di possesso in contropartita del Fondo per smantellamento e ripristino.

**Risposta** - L'organo interpretativo ha ritenuto applicabile il paragrafo 19A dell'OIC 31. Nel dettaglio:

- se il bene di proprietà è iscritto tra le immobilizzazioni si applica il paragrafo 19 dell'OIC 31 e il fondo smantellamento/ripristino si rileva in contropartita del cespite cui l'obbligazione si riferisce;
- qualora il bene non sia iscritto in bilancio (concessione, affitto, usufrutto), opera il paragrafo 19B dell'OIC 31 e il fondo trova contropartita in un'immobilizzazione immateriale (OIC 24), ammortizzata nel periodo minore tra: vita utile del bene cui si riferisce l'obbligazione e durata residua del contratto (con eventuale rinnovo dipendente dal conduttore).

**Quesito 4 - Stima vita utile cespiti di proprietà** - È stato domandato come definire la vita utile dei cespiti di proprietà, considerando che l'attività è subordinata a un'autorizzazione amministrativa rinnovabile e che i costi di ripristino insistono su un terreno non ammortizzabile.

**Risposta** - I professionisti contabili richiamano i paragrafi 8 e 69 dell'OIC 16. Se i costi di ripristino sono imputati a un terreno di proprietà non ammortizzato, tali costi devono essere ammortizzati lungo la loro vita utile, ossia il periodo entro il quale si prevede che il sito debba essere ripristinato.

**Quesito 5 - Rilevazioni di fondi non attendibilmente stimabili in esercizi precedenti** - Infine, ci si è interrogati in merito alle procedure di rilevazione contabile da adottare qualora il fondo non fosse stato rilevato negli esercizi precedenti.

**Risposta** - Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 27 dell'OIC 31, è stato ribadito il divieto di iscrizione di fondi quando la passività è probabile ma non stimabile in modo attendibile, neppure come intervallo minimo. Quando la stima diventa possibile solo in un esercizio successivo, l'iscrizione del fondo costituisce un cambiamento di stima contabile.